

ACCORDO ACCESSIVO ALLA CONCESSIONE

DI CUI ALLA DETERMINAZIONE n. xxxx del xxxxxx

COL PRESENTE ACCORDO

- **Comune di Firenze**, codice fiscale n. 01307110484, con sede in Palazzo Vecchio, P.zza Signoria, Firenze, qui rappresentato dalla Dott.ssa Carmela Valdevies, nata a Taranto il 03/06/1962, in qualità di Dirigente del Servizio Eventi, Manifestazioni cittadine e Cerimoniale del Comune di Firenze ed in esecuzione della Determinazione n. 06013 del 30/09/2020 esecutiva (concedente)

E

- l'xxxxxxxx con sede in via xxxxxxx - xxxxxx, partita IVA n. xxxxxx in persona del legale rappresentante xxxxxx nato xxxxxx residente in xxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxx (concessionario)

PREMESSO CHE

- il concessionario, con nota del 22/12/2020 prot. n. 2020/345082, ha richiesto al Comune di Firenze la concessione temporanea del Salone di Cinquecento, Sale Elementi, Cappella di Eleonora, Sala degli Otto, Sala di Lorenzo, Sala di Cosimo il Vecchio, Sala dei Gigli, Sala delle Udienze, Sala Macconi, Sala delle Mappe Geografiche, Cortile di Michelozzo, Torre di Arnolfo, Scalone Monumentale, e Corridoi, Sala di Leone X in Palazzo Vecchio per lo svolgimento delle iniziative organizzate in occasione del Capodanno 2021 nei giorni e negli orari meglio specificati del cronoprogramma allegato alla suddetta determinazione Dirigenziale di cui il presente accordo costituisce allegato integrante;

- la concessione temporanea di detto ambiente costituisce oggetto del

Disciplinare per la concessione in uso di ambienti monumentali di particolare rilievo architettonico, storico, artistico [...] proprietà del Comune di Firenze

strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 565 del 28/11/2018 (modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 698/2018 e n. 659/2019);

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 504 /2020, ha disposto di applicare alla suddetta iniziativa in materia di concessione degli ambienti monumentali la fattispecie agevolativa prevista dalla delibera della Giunta comunale 2019/209 per le manifestazione di carattere istituzionale e/o appartenenti alla tradizione della città (di cui gli eventi di capodanno fanno parte), prevedendo, per gli effetti di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) del Disciplinare sopra citato, l'esonero del concessionario dal pagamento del canone di concessione, del rimborso spese forfettario e del corrispettivo per i servizi accessori;
- con nota prot. n. 345082 del 22/12/2020 di cui sopra il concessionario ha comunicato all'Amministrazione il cronoprogramma dell'evento e ha definito i beni, gli strumenti e gli allestimenti che lo stesso, anche attraverso propri fornitori, introdurrà negli ambienti concessi;
- il Concessionario ha preso visione del Piano di Emergenza e di Evacuazione di Palazzo Vecchio;
- con determinazione n. xxxxxxxxx del 22/12/2020 la cui efficacia è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione del presente accordo accessivo, l'Amministrazione Comunale ha concesso il Salone dei Cinquecento, Sala Elementi, Cappella di Eleonora, Sala degli Otto, Sala di Lorenzo, Sala di Cosimo il Vecchio, Sala dei Gigli, Sala delle Udienze,

Sala Macconi, Sala delle Mappe Geografiche, Cortile di Michelozzo, Torre di Arnolfo, Scalone Monumentale, e Corridoi, Sala di Leone X in Palazzo Vecchio per lo svolgimento delle iniziative organizzate in occasione del Capodanno 2021 nei giorni e negli orari meglio specificati nel cronoprogramma allegato alla suddetta determinazione Dirigenziale, alle condizioni determinate dalla richiamata deliberazione n. 504/2020 e al presente accordo accessivo;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

1) Le premesse e gli atti ivi richiamati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2) Il Concedente si obbliga a mettere a disposizione in uso temporaneo al Concessionario gli ambienti indicati nella sopra richiamata determinazione per il periodo e alle condizioni di cui al medesimo provvedimento. Ogni diverso orario/data di uso da parte del Concessionario dovrà essere preventivamente autorizzato dal Concedente;

3) Fatta salva l'esenzione del concessionario dal pagamento del canone di concessione, del rimborso spese forfettario e del corrispettivo per i servizi accessori, applicata in virtù degli atti richiamati in premessa, è onere del concessionario ogni altra spesa legata all'uso dello spazio, spese di pulizia comprese, e all'attività ivi esercitata dallo stesso;

4) Nonostante la durata stabilita al precedente punto 2, il Comune potrà:
- sospendere o revocare in ogni momento la concessione per motivi di sicurezza o comunque di forza maggiore, ovvero per mancato rispetto

delle condizioni d'uso da parte del concessionario;

- con un preavviso di almeno 48 ore, revocare la concessione laddove ricorrano sopravvenute ragioni di pubblico interesse diverse da quelle di cui al precedente punto.

In questi casi il concessionario non può pretendere dall'Amministrazione alcun indennizzo, risarcimento o rimborso relativo a danni subiti in conseguenza della revoca e/o a spese sostenute per l'organizzazione dell'iniziativa/evento per il quale lo stesso aveva richiesto la concessione.

5) Spetta al concessionario l'onere di chiedere ed ottenere presso i competenti uffici/enti ogni autorizzazione ed ogni titolo abilitativo (licenza di pubblico spettacolo, SIAE, ecc..) previsto da normative di settore eventualmente necessari allo svolgimento delle iniziative che il concessionario organizza presso l'ambiente concesso. E' altresì onere del concessionario, nell'organizzazione e nello svolgimento di dette iniziative, il rispetto di quanto previsto dalle specifiche normative nazionali e regionali in materia di igiene, sicurezza, soccorsi sanitari, ecc..., nonché delle disposizioni di sicurezza vigenti all'interno degli spazi concessi. È onere del concessionario adottare ogni misura connessa all'assolvimento di quanto previsto dalle normative vigenti in tema di sicurezza dei luoghi nella propria disponibilità ed in particolare dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

5bis) Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le disposizioni vigenti atte a contenere il contagio da Covid-19 e in particolare si impegna a :

- controllare l'accesso dei partecipanti ai singoli ambienti in uso verificando che i presenti in detti ambienti siano e permangano in

numero compatibile con i piani di sicurezza e con le vigenti normative tese a limitare il rischio di contagio, predisponendo altresì la lista dei nominativi con relativo recapito telefonico che dovrà essere conservata dagli organizzatori per 14 giorni ed esibita in caso di richiesta;

- invitare i partecipanti a mantenere la distanza interpersonale di 1,80 mt ove possibile e ad evitare assembramenti, abbracci e strette di mano;
- rilevare la temperatura corporea dei partecipanti mediante termometro laser all'atto dell'ingresso in Palazzo Vecchio e non potranno entrare coloro che presenteranno una temperatura corporea maggiore di 37,5°;
- sintomi da infezione respiratoria, tosse e respiro corto;
- controllare che i partecipanti indossino obbligatoriamente la mascherina protettiva che coprirà naso e bocca e gli stessi provvedano a sanificarsi le mani con l'uso di disinfettante liquido.

6) E' vietata la subconcessione, sia totale che parziale, sotto qualsiasi forma.

7) Il concessionario dichiara di accettare l'ambiente richiesto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, stato perfettamente noto al concessionario, e si impegna ad utilizzarlo esclusivamente per l'esercizio di attività coerenti con quanto al presente accordo e agli atti ivi richiamati, e comunque compatibili con un uso in sicurezza degli ambienti concessi, rimanendo inibito di destinarlo, anche parzialmente e temporaneamente a qualsiasi altro uso.

8) L'ambiente deve essere usato dal concessionario in modo corretto e scrupoloso onde evitare ogni possibile danno agli ambienti e alle cose. Il concessionario adotta tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o

pericolosi a persone e cose nello svolgimento delle attività, che dovranno essere improntate a condizioni di massima sicurezza. Negli ambienti concessi è vietato usare fiamme libere e cucinare pietanze.

Le strutture impiegate dal Concessionario dovranno essere autoportanti.

E' fatto assoluto divieto di effettuare, all'interno delle sale ed all'esterno del Palazzo, ritocchi di colore e di imbiancature, operazioni di taglio di materiali: tutti gli allestimenti dovranno essere preventivamente completati e soltanto assemblati in loco.

Il concessionario si obbliga a lasciare libere e ben visibili le uscite di sicurezza, come pure gli estintori, gli idranti, i cartelli segnaletici di sicurezza e di divieto, e a rispettare il divieto di fumare e di introdurre animali.

Al termine o alla revoca della concessione l'ambiente dovrà essere restituito perfettamente conservato.

9) Il concessionario è tenuto ad attenersi totalmente nell'organizzazione e nello svolgimento dell'evento a quanto comunicato all'Amministrazione Comunale in fase di richiesta di concessione e della relativa istruttoria, rispettando anche il numero stimato di partecipanti all'evento, il progetto allestitivo presentato, tutte e qualsiasi le prescrizioni che saranno impartite dall'Amministrazione durante i sopralluoghi e/o ispezioni che saranno svolte in fase allestitiva e durante l'evento;

10) Il concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali danni all'immobile e agli arredi/attrezzature ivi presenti causati nel corso del periodo di concessione ed assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone (terzi partecipanti alle iniziative ecc..)

e cose, anche per il fatto del personale o di soggetti che operano nell'organizzazione delle attività che si svolgono nell'ambiente concesso (inclusi eventuali appaltatori, altri soggetti coorganizzatori delle attività ecc..). Il concessionario inoltre esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione di lavori, da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa, nonché da fatti di terzi.

11) Il Comune di Firenze potrà in ogni momento ispezionare o far ispezionare i locali concessi al fine di verificare il diligente adempimento delle obbligazioni poste a carico del concessionario e, in particolare, il rispetto della destinazione del bene; in difetto potrà procedere alla revoca della concessione secondo quanto al punto 4) del presente accordo.

12) Il concessionario vigila sullo stato dell'ambiente, degli arredi, degli impianti e delle attrezzature concesse. E' fatto obbligo al concessionario di dare immediata comunicazione al Comune riguardo alle eventuali riparazioni urgenti da effettuarsi all'ambiente o agli arredi/impianti/attrezzature, qualora dalla mancata tempestiva comunicazione possa derivare un danno a cose o persone. La inosservanza di tale obbligo comporterà responsabilità diretta in ordine a tutti i danni che possano derivare all'Amministrazione Comunale.

13) Il concessionario ha l'obbligo di recuperare gli eventuali documenti e materiali, lasciati presso l'ambiente concesso entro 48 ore dal termine dell'evento. Dopo questo periodo i documenti e i materiali verranno eliminati, senza oneri o responsabilità a carico del Concedente.

14) Il Concedente declina ogni responsabilità inerente alla custodia dei beni mobili di proprietà di terzi depositati in conseguenza dell'evento e ai danni da chiunque arrecati a tali beni mobili e il concessionario manleverà e terrà indenne il Concedente da eventuali pretese di terzi al riguardo.

15) Il Concedente è comunque esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di inadempimento dovuto a cause di forza maggiore quali, fra l'altro, black-out elettrico, guasti tecnici alle apparecchiature che non siano dovuti a mancati interventi periodici di ordinaria manutenzione, eventi naturali straordinari restando inteso che in questi casi il Concedente dovrà fare tutto il possibile per permettere il regolare svolgimento dell'evento.

16) Nel caso in cui gli eventi descritti al punto 15 del presente accordo comportassero l'impedimento o l'alterazione al normale svolgimento dell'evento, il concessionario non potrà pretendere dal Concedente alcun indennizzo, risarcimento o rimborso relativo ad eventuali danni subiti in conseguenza a quanto sopra.

17) Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo verranno deferite al Foro di Firenze.

18) Per quanto non previsto dal presente accordo, le parti si richiamano alle disposizioni di legge ed alle norme vigenti in materia di concessioni.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e firma del Concessionario.....

Data e firma del Concedente..... A

norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di approvare specificamente ed

accettare espressamente le clausole contenute nei punti:

4 – revoca della concessione;

6 – divieto di sub-concessione

12–interventi di riparazione e responsabilità per omessa comunicazione.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data e firma del Concessionario.....